

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(Approvato con deliberazioni di C.C. n.41 del 13/06/2000 e n. 80-81 del 17/11/2000 di modifica)

TITOLO I°: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, DI COMMERCIO E DI SERVIZIO NONCHE' A GIOVANI LAVORATORI AUTONOMI.

Art. 1 - Istituzione del fondo

Il Comune di Gambettola istituisce un fondo per la concessione di contributi a sostegno delle imprese artigiane, di commercio e di servizio con unità operativa nel Comune di Gambettola e a giovani lavoratori autonomi sulla base dei criteri e delle modalità di seguito riportate.

Art. 2 - Finalità

Attraverso la concessione dei contributi di cui all'art.1, si intende sostenere l'operatività, promuovere il consolidamento delle imprese e il sostegno a giovani lavoratori autonomi, operanti in ambito comunale, favorendo, mediante un abbattimento del costo dell'operazione, la possibilità da parte degli stessi di accedere al credito.

Art. 3 - Tipologia del contributo

I contributi sono concessi, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento della dotazione del Fondo, sulla base della stipulazione e della concreta erogazione di prestiti bancari.

L'ammontare del contributo in conto interessi da determinarsi secondo criteri di seguito indicati e' rapportato all'entità del finanziamento ottenuto.

Art. 4 - Destinatari

Possono accedere ai contributi le imprese esercenti attività artigianale, commerciale e di servizi con unità operativa nel territorio comunale, nonché i giovani lavoratori autonomi iscritti al Fondo separato INPS previsto dalla L. 335/95, non iscritti a collegi, ordini, o albi professionali, con studio nel territorio comunale.

Art. 5 - Definizione delle operazioni di finanziamento

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, le operazioni di finanziamento sono contraddistinte secondo le tipologie di seguito descritte:

- a) operazioni di credito di esercizio a favore dei giovani professionisti, come identificati nell'art. 4 del presente regolamento, che avviano l'attività professionale individualmente o con la forma dell'associazione (così come definita nell'art. 5 del DPR 917 del 22.12.86) nell'anno di competenza, che abbiano al momento dell'apertura della Partita I.V.A. un'età inferiore ai 32 anni e non esercitino già altre attività d'impresa o professionali. Il requisito dell'età e del non esercizio di altre attività, nel caso dell'associazione professionale deve sussistere per tutti gli associati;
- b) operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese giovanili che avviano una attività nell'anno di competenza, i cui titolari (imprenditori individuali o soci) abbiano al momento dell'apertura della Partita I.V.A. un'età inferiore ai 32 anni e non esercitino già altre attività d'impresa o professionali. Il requisito dell'età e del non esercizio di altre attività, nel caso di società di persone, deve sussistere per tutti i soci;
- c) operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese nate a seguito di subentro dei figli nell'attività dei genitori (ricambio generazionale) iscritte da non più di un anno nel Registro delle Imprese, sempre che i figli non esercitassero già al momento del subentro altre attività d'impresa o professionali;
- d) operazioni di credito per investimenti : finanziamenti destinati ad interventi nei settori della sicurezza, dell'autocontrollo degli alimenti, della certificazione della qualità, delle iniziative per l'adeguamento all'Euro;
- e) operazioni di credito per investimenti: finanziamenti destinati all'acquisto di beni strumentali,

all'ammodernamento ed all'adeguamento degli impianti, alla ristrutturazione della sede e all'acquisizione di aziende.

Sono ammissibili a contributo tutte le operazioni di cui sopra, di importo massimo pari a 20 milioni e rimborsabili nel periodo massimo di 36 mesi.

Le operazioni di finanziamento che per importo o periodo di ammortamento risultino superiori, possono essere ammesse a contributo limitatamente all'importo e periodo massimo di cui sopra.

Art. 6 - Finanziamenti ammissibili al contributo

Fatta salva ogni altra condizione di ammissibilità al contributo posta dal presente regolamento, le operazioni di finanziamento ammissibili a contributo sono unicamente costituite da quelle perfezionate a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso, intendendo con ciò fare riferimento alla data di effettiva erogazione del finanziamento.

E' inoltre condizione di ammissibilità al contributo il fatto che per l'investimento, al quale e' destinato il finanziamento di cui all'art. 5 non sia stato erogato altro contributo dalla vigente disposizione legislativa.

Art. 7 - Ammontare dei contributi concedibili

L'ammontare dei contributi in conto interesse concedibili e' determinato nei seguenti punti percentuali sull'ammontare del finanziamento erogato dall'istituto di Credito come stabilito nell'art. 5:

- a) credito di esercizio: alle imprese aventi i requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b), e c) del presente regolamento sarà concesso un contributo pari a 2 punti del finanziamento erogato;
- b) credito per investimenti: alle imprese aventi i requisiti di cui all'art. 5, lettere d) ed e) del presente regolamento sarà concesso un contributo pari a 1,5 punto del finanziamento erogato.

Il contributo andrà a ridurre gli oneri per interesse sostenuti dall'impresa.

Il finanziamento erogato dall'Istituto di Credito alle imprese, sulla base del quale sarà calcolato il contributo concedibile nelle percentuali sopra indicate, non potrà essere inferiore a Lire 5.000.000 per ogni singola tipologia di cui al precedente comma. Il contributo concedibile e' rapportato ad un ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto di Credito pari a Lire 20.000.000 per 36 mesi, quest'ultimo derivante anche dal cumulo di più tipologie di cui al 1° comma dell'art. 5.

Art. 8 - Modalità per la presentazione delle domande

Le domande, redatte su apposita modulistica, per la concessione del contributo debbono:

- 1) essere direttamente formulate dai richiedenti in bollo, indirizzate agli uffici comunali del Settore Sviluppo Economico, e presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Gambettola;
- 2) attestare:
 - a. che per il finanziamento per cui si richiede il contributo comunale non sia stato erogato altro contributo dalla vigente disposizione legislativa;
 - b. che nel caso in cui si richieda il contributo per il finanziamento previsto nelle lettere a) e b) dell'art. 5), il richiedente o nel caso di società/associazione tutti i soci/associati abbiano una età inferiore ai 32 anni, e non esercitino già altre attività d'impresa o professionali.

Alla domanda presentata dalle imprese per la richiesta del contributo deve essere allegato:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa nella quale sia dichiarato:
 - che l'impresa richiedente il contributo e' associata, per l'anno in corso alla cooperativa stessa;
 - la tipologia dell'operazione di finanziamento alla quale l'impresa e' stata ammessa con riferimento alle definizioni di cui all'art. 5 comma 1;

- il mese di erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito;
- l'ammontare del finanziamento;
- il periodo di restituzione del finanziamento.

Alla domanda presentata dai professionisti per la richiesta del contributo deve essere allegato:

a) dichiarazione sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante dell'associazione nella quale sia attestato:

- la non iscrizione a collegi, ordini, o albi professionali, del richiedente o nel caso di associazione professionale di tutti gli associati;
- il mese di erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito;
- l'ammontare del finanziamento;
- il periodo di restituzione del finanziamento;

b) copia dell'avvenuta iscrizione alla gestione del Fondo separato INPS previsto dalla L. 335/95.

Art. 9 - Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi sono fissati ogni anno dal Responsabile dell' Ufficio Attività Produttive, a mezzo di avviso pubblico, in ogni caso non dovranno mai essere fissati prima della approvazione del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Condizioni di ammissibilità del contributo

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione delle domande o dei termini di presentazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, determinano, a prescindere dall'esame di merito, la non ammissibilità al contributo.

Eventuali errori formali riscontrati nella domanda potranno essere sanati dal richiedente il contributo entro 15 giorni dalla richiesta del funzionario preposto al controllo della domanda.

Art. 11 - Dotazione Finanziaria

L'esame delle domande avviene in rapporto alla disponibilità del Fondo e sino al suo esaurimento.

Art. 12 – Concessione e liquidazione del contributo

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede, con apposita determinazione, il Responsabile del Settore Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, o dalla presentazione dei documenti integrativi o correttivi nei casi previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 13 - Convenzione con Istituti di Credito

La gestione del fondo potrà essere inoltre compartecipata dalla erogazione di un ulteriore contributo da parte degli Istituti di Credito presenti sul territorio comunale.

TITOLO II°: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL COMUNE DI GAMBETTOLA.

Art. 14 - Istituzione del fondo

Il Comune di Gambettola istituisce un fondo per la concessione di contributi per iniziative finalizzate:

allo sviluppo, alla promozione e valorizzazione del territorio comunale di Gambettola;

alla promozione e valorizzazione delle attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole operanti nel territorio comunale, con particolare riguardo a quelle "tipiche";

A titolo esemplificativo sono ammissibili:

fiere, mostre, esposizioni di durata non inferiore a giorni uno;

convegni, seminari, conferenze di carattere pubblico;

campagne pubblicitarie che abbiano come oggetto il territorio comunale o le sue attività economiche in senso generale;

ricerche o analisi di mercato;

studi di fattibilità di progetti riguardanti il territorio o sullo sviluppo di attività oggi non esistenti;

manifestazioni, in genere, tese a favorire lo sviluppo economico della città.

Le iniziative di cui alle lettere a) e b), per essere ammesse a contributo, devono essere accessibili anche a portatori di handicap.

Art. 15 – Spese ammissibili.

Sono ammissibili a contributo tutte le spese di carattere organizzativo o comunque connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 16 – Soggetti beneficiari.

Possono usufruire dei contributi di cui al presente titolo le associazioni non commerciali riconosciute e non, gli Enti non commerciali, i comitati formalmente costituiti, consorzi. Non sono ammesse al contributo le società semplici, di persone, di capitali e le imprese individuali.

Art. 17- Procedura per l'assegnazione dei contributi.

Gli interventi possono essere definiti solo previa presentazione di domanda motivata e corredata della necessaria documentazione.

La domanda per l'erogazione dei contributi deve essere presentata all'Ufficio Sviluppo Economico almeno entro i primi 15 giorni del mese antecedente a quello in cui dovrà essere svolta o prendere avvio l'iniziativa.

Entro il mese di presentazione della domanda il Responsabile del Settore Organizzazione e Programmazione Economica valuta se la stessa può essere ammessa a beneficiare del contributo comunale e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato.

Entro il mese di luglio per le manifestazioni svoltesi nel 1° semestre ed entro il mese di gennaio per le manifestazioni svoltesi nel 2° semestre si provvederà a richiedere agli organizzatori una relazione sull'andamento dell'iniziativa nonché le fatture o le note di spesa, al fine di verificare che le spese sostenute siano quelle indicate nella domanda. Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta, e sulla base di essa, il Responsabile del Settore Organizzazione e Programmazione Economica provvederà ad erogare il contributo nella misura stabilita all'art. 19 del presente regolamento.

La somma disponibile verrà divisa al 50% fra le manifestazioni del 1° semestre e quelle del 2° semestre: qualora nel 1° semestre si verificassero dei residui questi verranno utilizzati per le manifestazioni del 2° semestre.

Art. 18 – Contenuto della domanda.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:

l'indicazione del soggetto proponente con allegato copia dell'atto costitutivo o dello statuto;

la descrizione dettagliata dell'iniziativa e degli scopi;

il grado di coinvolgimento dei cittadini;

le modalità di divulgazione dell'iniziativa;

l'importo della spesa finanziabile;

l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analogha richiesta di contributo;

l'impegno ad inserire nel materiale pubblicitario dell'iniziativa l'informazione relativa alla concessione del contributo dell'Amministrazione Comunale.

Le fatture o note a documentazione delle spese sostenute possono essere allegate subito alla domanda o esibite successivamente così come stabilito al precedente art. 17.

Art. 19 – Ammontare contributi concedibili.

I contributi vanno intesi come parziale copertura delle spese relative all'iniziativa. L'entità degli stessi è pari ad una somma non superiore al 30% delle spese documentate per un importo, comunque, massimo di L.2.000.000.

TITOLO III° : CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA.

Art. 20 – Istituzione del fondo

Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, il Comune di Gambettola istituisce un fondo con cui concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia, di cui al successivo art. 21, per ampliarne la capacità fidejussoria a favore delle imprese associate.

Art. 21 – Destinatari.

Sono ammesse a contributo tutte le cooperative di garanzia, costituite nelle forme di società consortile o consorzio, anche in forma cooperativa, che siano disciplinate da statuto rispondente ai seguenti criteri e finalità:

ispirarsi ai principi della mutualità e non avere scopo di lucro;

circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzie e alla prestazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento;

includere nell'ambito operativo le Cooperative che hanno riferimenti associativi nel Comune di Gambettola;

iscrivere i contributi del Comune di Gambettola, in un apposito fondo di bilancio da utilizzare unicamente come fondo rischi.

Art. 22 – Ammontare contributi concedibili.

Il fondo di cui all'art. 20 è ripartito nei limiti dello stanziamento di bilancio fra le cooperative che presenteranno domanda entro il 30 giugno di ogni anno:

alle cooperative di garanzia che svolgono attività istituzionale da oltre un anno in rapporto all'ammontare dei finanziamenti, in linea capitale, concessi nell'anno precedente quello di presentazione delle domande di contributo alle imprese associate aventi la sede operativa nel territorio di Gambettola;

fino al 50 % alle cooperative di garanzia costitutesi nell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo in rapporto al numero dei soci.

L'importo massimo di contributo per ogni cooperativa è determinato in rapporto al numero dei soci alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di contributo, per un importo massimo di £ 50.000 per socio.

Art. 23 – Modalità di presentazione delle domande.

Ai fini della concessione del contributo dovrà essere inoltrata apposita domanda indirizzata al Responsabile del Settore Organizzazione e Programmazione Economica corredata dalla seguente documentazione:

copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

copia del bilancio dell'esercizio precedente quello di riferimento della domanda di contributo;

dichiarazione sottoscritta dal Presidente della cooperativa di garanzia e dal Presidente del collegio sindacale, nelle forme previste dalla Legge 4 Gennaio 1968 n.15, attestante il numero delle imprese associate alla data del 31 Dicembre e, limitatamente alle cooperative che richiedono i contributi ai sensi dell' art. 22 comma 1, lett. a), l'ammontare complessivo dei finanziamenti, coperti da garanzia fidejussoria, a favore delle imprese con sede nel territorio di Gambettola.

dichiarazione sottoscritta dal Presidente contenente l'impegno ad inserire nella propaganda l'informazione del contributo del Comune di Gambettola.

Art. 24 – Esame delle domande e liquidazione dei contributi.

All'esame delle domande ed alla liquidazione dei contributi provvederà il Responsabile del Settore Organizzazione e Programmazione Economica entro il 31 luglio di ogni anno.

TITOLO IV^A : NORME COMUNI.

Art. 25 – Procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento istruttorio è il Responsabile dell' Ufficio Attività Produttive.

E' garantito agli interessati nonchè ai controinteressati l'accesso agli atti dei procedimenti di cui al presente regolamento.

L'accesso ai documenti di cui al precedente comma si esercita, previa presentazione di richiesta scritta motivata, mediante esame gratuito dei documenti, oppure mediante estrazione di copia dei

documenti medesimi. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione.

Art. 26 – Pubblicazione, natura ed ammontare dei contributi

Ogni anno il Comune di Gambettola, dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, farà tempestivamente conoscere, mediante le forme più appropriate di pubblicazione, la natura e l'ammontare dei contributi previsti ai sensi del presente Regolamento.

Entro il 31 Marzo dell'anno successivo verrà affisso all'albo pretorio l'elenco dei beneficiari dei contributi, con riportato l'ammontare dei contributi stessi.